



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 116/2 nella seduta del 19 dicembre 2003

Integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97/4 nella seduta del 2 dicembre 2005

SOMMARIO

Parte Prima: Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati

Art. 3-bis - Circolazione delle informazioni

Art. 3-ter – Comunicazione al responsabile.

Art. 3-quater – Informazione

Parte Seconda: Soggetti

Art. 4 - Titolare del trattamento

Art. 5 - Responsabile del trattamento

Art. 6 - Responsabile del sistema informativo provinciale

Art. 7 - Incaricati del trattamento

Art. 8 – Controllo

Art. 8-bis. Responsabilità

Parte Terza: Le misure di sicurezza

Art. 9 - Linee guida per le postazioni di lavoro

Art. 10 - Misure di sicurezza generali e tecniche

Art. 11 - Misure di sicurezza informatiche

Art. 11-bis - Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Parte Terza-bis: I dati “sensibili” e di carattere “giudiziario”

Art. 11-ter. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

Art. 11-quater. Dati sensibili per rilevanti finalità di pubblico interesse

Art. 11-quinquies. Modalità del trattamento dei dati sensibili, inerenti alla salute e giudiziari

Art. 11-sexies. Individuazione delle attività non riferibili a rilevanti finalità di interesse pubblico determinate espressamente dalla legge

Art. 11-septies. Forme di pubblicizzazione.

Art. 11-octies. Misure di sicurezza per il trattamento dei dati sensibili

Parte Quarta: I diritti degli interessati

Art. 12 - Contenuto

Art. 13 - Modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali

Parte Quinta: Disposizioni finali

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Abrogazioni e conflitti tra normative

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 16-bis – Rinvio

Parte Prima

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

0. - Le disposizioni del presente regolamento identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e ne garantiscono il trattamento e le operazioni eseguibili dalla Provincia di Campobasso, riguardanti persone fisiche o giuridiche, trattati sia con sistemi automatizzati che non automatizzati, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei principi della normativa in materia di tutela dei dati personali, del diritto alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati stessi.

0-bis - Il presente regolamento, fatte salve le vigenti disposizioni concernenti il diritto di accesso ai documenti, al fine di assicurare la trasparenza e garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa, disciplina le seguenti attività:

- Trasmissione di dati contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici provinciali;*
- Attuazione delle vigenti disposizioni in materia di dati sensibili e di carattere giudiziario;*
- Utilizzo dei dati in possesso di ogni ufficio provinciale da parte di altri uffici dell'Ente e di soggetti terzi interagenti con l'Ente.*

1. Il presente regolamento individua, ai sensi della normativa di legge vigente, il titolare, il responsabile e gli incaricati al trattamento dei dati personali della Provincia di Campobasso e determina le misure organizzative e di sicurezza generali per garantire il corretto trattamento cartaceo ed informatizzato dei dati detenuti dall'ente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Le previsioni legislative del codice e del presente regolamento si applicano a tutte le attività di trattamento dei dati svolte, per i procedimenti di competenza, da ciascun ufficio dell'ente.

Art. 2 - Definizioni

1. Si rinvia all'art. 4 della legislazione vigente per l'individuazione dei soggetti preposti alla osservanza del codice e del presente regolamento nonché per i contenuti delle attività di trattamento ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite.

Art. 3 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati

1. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, grava sui soggetti individuati dall'art. 4 e successivi del presente regolamento, l'obbligo di attenersi al principio di necessità e pertinenza delle informazioni raccolte. Gli stessi sono tenuti, altresì, al rispetto delle modalità del trattamento e requisiti dei dati a norma dell'art. 11 del codice ed al rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti a norma dell'art. 12 del codice e comunque applicabili alla categoria di appartenenza.

2. I dati in possesso dell'Ente sono, di norma:

- 1) trattati sia in modo informatizzato sia in modo non informatizzato o comunque non automatizzato;*
- 2) trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
- 3) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;*
- 4) esatti e, se necessario, aggiornati;*

- 5) *pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;*
- 6) *conservanti in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.*

3. *Al fine di tutelare la riservatezza delle persone, il responsabile del procedimento adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in sede di protocollo, archiviazione e raccolta degli atti e documenti.*

4. *È precluso l'accesso e la consultazione di dati se non in adempimento di quanto previsto dalla L. 07.08.1990, n.241 e dal regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi adottato dall'Ente.*

5. *L'interconnessione con banche di dati di altre amministrazioni pubbliche è consentita solo se prevista da espresse disposizioni di legge, di regolamento o imposta da necessità istituzionali, previa stipulazione di apposito atto convenzionale, indicante le specifiche finalità perseguite nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.*

6. *La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici e/o privati è consentita solo se prevista da legge o regolamenti, ovvero se necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto della legge vigente.*

Art. 3-bis – Circolazione delle informazioni.

1. *L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, di servizio, e dei dipendenti della Provincia è limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali nel rispetto dei diritti garantiti dalla legge.*

2. *Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Ente deve essere debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, e viene valutata in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale. Qualora la richiesta di accesso sia giustificata per un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, i soggetti già indicati devono comunicarlo in maniera esplicita e formale nella richiesta; quest'ultima viene esaminata dal responsabile del trattamento dei dati, e l'autorizzazione viene concessa o negata a seconda che il fine della richiesta rientri o meno nell'attività istituzionale della Provincia.*

3. *Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'ente gli organismi di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidano tali compiti.*

Art. 3-ter – Comunicazione al responsabile.

1. *Per consentire al titolare la notificazione delle banche dati previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il responsabile del trattamento che intende procedere ad un nuovo trattamento di dati personali, nell'ambito dei compiti istituzionali, deve comunicarlo al responsabile della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.*

2. *La comunicazione dovrà contenere:*

- *le finalità e le modalità del trattamento;*
- *la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessi cui i dati si riferiscono;*
- *l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;*
- *gli eventuali trasferimenti di dati;*
- *una descrizione delle misure di sicurezza adottate;*

- *l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, e comunque di ogni altra informazione utile al titolare per procedere alla notificazione.*

Art. 3-quater – Informazione

1. *A cura del responsabile del trattamento viene data ampia diffusione agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e art.48 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.*

2. *A tal fine i responsabili del trattamento favoriscono l'utilizzo della modulistica relativa a:*

- *le finalità e modalità del trattamento dei dati;*
- *la natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati;*
- *le conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere;*
- *i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;*
- *i diritti riconosciuti all'interessato dall'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196;*
- *le generalità del titolare e responsabile del trattamento dati.*

Parte Seconda

Soggetti

Art. 4 - Titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Campobasso. Gli adempimenti che la legge vigente pone a carico del titolare sono effettuati dal Presidente della Provincia nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente domiciliato per la carica in Campobasso alla via Roma n. 47.

2. I dirigenti responsabili di settore, per gli adempimenti del titolare, provvedono:

- a) alle notificazioni al Garante per la tutela dei dati personali, ai sensi dell'art. 37 della vigente legislazione e con le modalità prescritte dall'art. 38 del codice;
- b) alle comunicazioni e autorizzazioni ai sensi degli artt. 39 e 40 della vigente normativa e fatto salvo quanto prescritto dall'art. 41 della stessa;
- c) a formulare in forma scritta le istruzioni, le direttive di massima e le misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 33 del codice vigente rivolte ai responsabili del trattamento di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- d) a verificare periodicamente la corretta e completa applicazione della legge e dei regolamenti nonché l'osservanza delle direttive e delle istruzioni impartite;
- e) a costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati esistenti in ciascun settore dell'ente contenenti dati personali e/o dati sensibili degli interessati con menzione dei rispettivi responsabili del trattamento; a tal fine, con cadenza annuale, mediante provvedimento di Giunta Provinciale, ciascun dirigente responsabile di settore dispone il censimento delle banche dati esistenti e stabilisce, all'occorrenza, le procedure da adottare per il trattamento di nuovi o particolari categorie di dati raccolti dalla Provincia;
- f) a stabilire le modalità di gestione elettronica delle informazioni conformi alla vigente normativa, nonché le responsabilità derivanti dall'eventuale errato utilizzo delle banche dati condivise da più unità organizzative;
- g) agli adempimenti prescritti dall'art. 180 e art. 181 del codice vigente;
- h) alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza con espressa previsione circa la formazione necessaria ai responsabili e incaricati del trattamento dei dati sensibili. Tale documento deve rendere edotti tutti i soggetti responsabili ed incaricati

Art. 5 - Responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento è ogni dirigente responsabile di servizio dell'ente, e, nei servizi in cui risultano istituite le posizioni organizzative, gli incaricati titolari di posizione organizzativa.

2. I responsabili del trattamento ai fini dell'accesso ai dati, di cui alla vigente normativa, sono tutti domiciliati presso la Provincia di Campobasso alla via Roma n. 47 città di Campobasso.

3. Il responsabile del trattamento provvede:

- a) alla ricognizione delle banche dati esistenti presso i propri uffici affidando la custodia delle stesse ad uno o più incaricati designati in forma scritta al fine di consentire al dirigente responsabile del settore di riferimento gli adempimenti del titolare di cui all'articolo precedente;
- b) alla comunicazione delle attività di cui alla lettera precedente al dirigente responsabile del settore in cui rientra il proprio servizio, per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4 lettera e) del presente regolamento;
- c) *a verificare i trattamenti di dati personali, periodicamente almeno una volta all'anno, al fine di rilevare eventuali specificità degli stessi e di definire adeguate modalità per la corretta gestione delle informazioni, dandone comunicazione al Dirigente di Settore;*
- d) a dotare gli incaricati, in base alle direttive di massima impartite dal titolare, delle istruzioni pratiche per il corretto trattamento dei dati personali degli interessati eseguendo gli opportuni controlli successivi;
- e) alla adozione e controllo dei trattamenti effettuati e delle misure di sicurezza informatiche individuate dal dirigente responsabile del sistema informativo provinciale, disponendo tutti gli interventi necessari per la conservazione dei dati e la correttezza dell'accesso alle postazioni informatiche ed alle reti informatiche;
- f) alla segnalazione al dirigente del settore di riferimento sull'errato utilizzo delle banche dati per le ipotesi di cui all'articolo precedente;
- g) a curare l'informazione per gli interessati collaborando con l'ufficio relazioni con il pubblico per la stesura della modulistica di accesso conforme all'organizzazione, alle attività ed ai procedimenti dei propri uffici e per l'individuazione delle forme di pubblicità più idonee per rendere nota l'informativa completa dei nominativi relativi agli incaricati del trattamento distinti per unità organizzativa;
- h) all'aggiornamento periodico e costante del proprio personale garantendo la puntuale frequenza alle attività formative previste nel documento programmatico sulla sicurezza predisposto dal titolare;
- i) alla risoluzione delle problematiche inerenti il trattamento dei dati non espressamente disciplinate dalla normativa vigente;
- j) alla segnalazione al dirigente responsabile di settore, dell'utilizzo delle informazioni detenute dal servizio da parte di terzi non autorizzati o la dispersione, anche accidentale delle stesse;
- k) alla nomina dell'eventuale concessionario che ha assunto dall'esterno la gestione di banche dati dell'ente con conferimento esclusivamente in capo allo stesso delle responsabilità previste dalla normativa vigente;
- l) alla nomina del dipendente addetto al controllo ed alla vigilanza sulle applicazioni ed attrezzature informatiche del proprio servizio;

m) alla segnalazione al sistema informativo provinciale delle cessazioni dei dati effettuate ai sensi della vigente normativa.

4. Il dirigente dell'ufficio risorse umane con cadenza mensile deve provvedere all'aggiornamento degli archivi contenenti le qualifiche ed i titoli di studio acquisiti dal personale affinché venga garantito il corretto trattamento secondo i criteri di esattezza. I dati eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati salvo che per eventuale conservazione a norma di legge o di regolamento.

5. Il dirigente dell'ufficio trattamento economico del personale e degli amministratori deve garantire la rettifica dei dati riguardanti la sfera personale degli interessati dai cedolini degli emolumenti o, in alternativa, sostituire gli stessi con un sistema codificato e riservato affinché sul riepilogativo mensile possano desumersi unicamente le notizie indispensabili per la verifica delle somme percepite.

Art. 6 - Responsabile del sistema informativo provinciale

1. Il dirigente responsabile del sistema informativo provinciale, garantisce e tutela la sicurezza delle applicazioni informatiche e dei database distribuiti sulla rete intranet e internet nel rispetto del principio di necessità sancito dall'art. 3 del codice.

2. Lo stesso provvede:

- a) alla riduzione al minimo dei rischi connessi alla distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati contenuti nelle banche dati del sistema memorizzate su supporti magnetici o ottici gestiti nella Provincia;
- b) ad evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete in generale ed ai servizi informatici dell'ente all'uopo predisponendo tutti gli strumenti idonei per fronteggiare l'eventuale intrusione nelle postazioni;
- c) alla prevenzione, con modalità predefinite nel documento informatico sulla sicurezza redatto dal titolare, dei trattamenti dei dati informatici non conformi alla normativa vigente o al presente regolamento;
- d) a dettare le direttive ai servizi dell'ente in ordine alle modalità di cessione o di distribuzione dei dati per cessazione del trattamento;
- e) alla attuazione ed eventualmente alla integrazione, delle misure di sicurezza informatiche periodicamente predisposte.

3. Il Responsabile del Sistema Informativo e i Dirigenti responsabili di Settore, nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, con propri atti, in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, provvedono ad adeguare le disposizioni organizzative e le misure di sicurezza, in conformità alla disciplina di settore vigente ed alle prescrizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza. Il Servizio Informativo Provinciale collabora con i responsabili del trattamento per l'assunzione delle decisioni inerenti i soggetti abilitati all'inserimento e alla consultazione, le modalità ed i livelli di accesso alle procedure informatizzate.

Art. 7 - Incaricati del trattamento

1. I responsabili del trattamento dei dati provvedono, nell'ambito delle unità organizzative di competenza, alla nomina in forma scritta dei dipendenti incaricati del trattamento.

2. Gli incaricati del trattamento provvedono all'attuazione di tutte le direttive dettagliate del responsabile che devono contenere l'ambito del trattamento consentito e le misure da adottare nelle ipotesi di eventuali irregolarità o problematiche relative alle operazioni che gli incaricati hanno l'obbligo di effettuare.

Art. 8 - Controllo

1. Il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale, è preposto alla verifica e dal coordinamento delle attività svolte dal titolare e dai responsabili del trattamento, a salvaguardia della omogeneità dei comportamenti e delle operazioni di trattamento dei dati. A tal fine, presenta, annualmente, alla Giunta Provinciale, un rapporto conclusivo riferito alla applicazione della normativa vigente e del presente regolamento.

2. Lo stesso provvede, altresì, alla risoluzione di eventuali problematiche interpretative scaturenti dal presente regolamento, alla definizione di eventuali conflitti di competenza nonché proposizione, nelle forme di legge, delle modifiche e/o integrazioni del presente atto normativo.

Art. 8-bis. Responsabilità

1. Il soggetto che richiede, riceve, tratta, o semplicemente ha notizia di dati è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, come modificato ed integrato dall'art. 28 della L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ambito della responsabilità connesse con la posizione ricoperte e le funzioni svolte, si richiama la responsabilità relativa alla mancata vigilanza sull'attività degli incaricati al trattamento dei dati.

3. La responsabilità, anche penale, espressamente prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, per un eventuale uso non corretto dei dati personali conosciuti, è a carico della singola persona, titolare o responsabile, cui l'uso illegittimo sia riferibile.

Parte Terza

Le misure di sicurezza

Art. 9 - Linee guida per le postazioni di lavoro

1. Tutti i dipendenti ed amministratori della Provincia hanno l'obbligo di osservare le misure di sicurezza previste dal presente regolamento e dai documenti di attuazione previsti dal codice. In particolare devono:

- a) garantire la custodia della documentazione negli armadi, muniti di serratura, in dotazione presso gli uffici con le seguenti modalità:
 - l'accesso agli atti contenuti nei fascicoli limitato al solo personale incaricato del trattamento;
 - eventuali richieste di consultazione di documenti sono autorizzate, se motivate, dall'incaricato del trattamento;
- b) la documentazione relativa a dati personali sensibili degli interessati è accessibile dal solo incaricato del trattamento, o suo sostituto, che ha l'obbligo di trattare gli stessi con le modalità prescritte dalla legge, dai regolamenti di attuazione, dalle direttive o istruzioni del titolare e del responsabile;
- c) l'accesso alla documentazione dell'archivio è consentito previa autorizzazione dell'incaricato del trattamento e secondo le seguenti modalità:
 - compilazione della scheda di consultazione o ricerca completa di motivazione;
 - autorizzazione dell'incaricato del trattamento.

Art. 10 - Misure di sicurezza generali e tecniche

1. Le misure di sicurezza, di accesso ed amministrative in genere, sono dettate dal titolare del trattamento mediante il dirigente responsabile di settore amministrativo dell'ente. Sono misure generali, in particolare:

- a) divieto di lasciare incustodite le stanze che ospitano uffici ed obbligo nelle ipotesi di temporanea assenza del personale preposto provvedere alla relativa chiusura a chiave;
- b) divieto di lasciare incustoditi gli atti sulle postazioni di lavoro del personale ausiliario;
- c) rispetto degli orari di accesso agli uffici;
- d) annotazioni semplificate negli oggetti degli atti sottoposti a pubblicizzazione obbligatoria che non risultino lesive della riservatezza degli interessati con rispetto assoluto del principio di pertinenza;
- e) rispetto delle misure e gli accorgimenti dettati dall'art. 17 del codice;
- f) custodia e corretta conservazione per gli atti relativi ai procedimenti giudiziari;
- g) notifiche a destinatari diretti e altri soggetti con le modalità della busta chiusa e sigillata.

2. E' cura del medesimo dirigente la predisposizione dell'informativa al pubblico ed ai dipendenti in ordine alle modalità di funzionamento del servizio di video sorveglianza attivato nell'amministrazione. L'informativa deve specificare l'assenza di impianti di videoregistrazione e gli scopi organizzativi e di sicurezza del servizio.

3. Le misure di sicurezza tecniche (sistemi antincendio, protezione meccanica degli armadi ecc.) sono dettate dal dirigente responsabile del settore tecnico, in conformità alle previsioni della vigente normativa di legge e del presente regolamento.

Art. 11 - Misure di sicurezza informatiche

1. Le misure di sicurezza e le direttive informatiche, dettate dal dirigente responsabile del sistema informativo, sono osservate da tutti i dipendenti e amministratori titolari di postazione di lavoro informatizzata. Nella ipotesi di dispersioni accidentali di dati, eliminazione di banche dati, conservazione separata di banche dati, intrusioni, gli stessi, provvederanno a comunicare al responsabile del trattamento di riferimento tutte le informazioni utili per l'attivazione delle procedure consequenziali o d'urgenza necessarie.

Art. 11-bis - Documento Programmatico sulla Sicurezza.

1. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza indica le misure minime di sicurezza che devono essere adottate da tutti coloro che trattano i dati personali e consente l'adozione delle misure idonee ad assicurare predetta tutela.

2. Il Documento Programmatico sulla sicurezza deve essere conosciuto ed applicato da tutti gli uffici della Provincia di Campobasso e deve essere eventualmente revisionato con cadenza annuale.

Parte Terza-bis - I dati "sensibili" e di carattere "giudiziario"

Art.11-ter. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel D.Lgs. n.196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica

della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Provincia sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).

6. Qualora il complesso dei dati definiti nell'allegato "A", debba essere modificato a fronte di situazioni che richiedano la variazione delle tipologie di dati o delle operazioni eseguibili individuate, i responsabili del trattamento adottano idoneo provvedimento.

7. Il complesso delle tipologie di dati sensibili trattati e delle operazioni su di esse eseguibili è comunque sottoposto a verifica annuale, ai fini di aggiornamento, indipendentemente dalle modifiche eventualmente apportate in base a quanto previsto dal precedente comma.

8. L'Amministrazione Provinciale comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Art. 11-quater. Dati sensibili per rilevanti finalità di pubblico interesse

1. Si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dall'Ente in relazione a funzione e compiti ad essa attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione provinciale stessa e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei rispettivi vari profili.

2. La valutazione relativa alla rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare e ottimale funzionamento dell'Ente nel particolare settore in cui essa si applica.

3. Le attività procedimentali, gestionali e operative, che perseguono rilevanti finalità di pubblico interesse, sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi della legge vigente.

4. La Provincia indica e rende pubblici, con atto formale, i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dalla legge o dal Garante, e definisce le relative operazioni eseguibili. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie previste dalla legge e per le operazioni su di essi eseguibili, viene fatto periodicamente, di norma annualmente.

Art. 11-quinquies. Modalità del trattamento dei dati sensibili, inerenti alla salute e giudiziari

1. Devono essere assicurate da tutti i soggetti che conferiscono informazioni e dati personali qualificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, rispettivamente lett. d)

e e), del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, adeguate garanzie in ordine al trattamento degli stessi da parte degli incaricati del trattamento, nonché di qualsiasi altro soggetto eventualmente incaricato del trattamento.

2. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, adottando ogni misura necessaria a favorire l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all'interessato.

3. I responsabili del trattamento provvedono, per quanto di loro competenza, all'applicazione delle misure attuative delle seguenti disposizioni concernenti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

- a. il trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi, anche, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- b. qualora manchi l'espressa disposizione di legge autorizzatoria, si renderà necessaria la richiesta al Garante della relativa autorizzazione al trattamento;
- c. ove esista espressa disposizione di legge che specifica le finalità di rilevante interesse pubblico, senza che dalla stessa legge siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il responsabile del trattamento individua con propri atti i dati utilizzabili e di operazioni eseguibili, attenendosi ai principi di stretta pertinenza e necessità;
- d. deve essere assicurato il rispetto della stretta pertinenza tra i dati utilizzati e le finalità di interesse pubblico, nonché la necessità dei dati medesimi ed il conseguente divieto di trattamento dei dati eccedenti, non pertinenti e non necessari;
- e. obbligo di verifica periodica dell'esattezza e dell'aggiornamento dei dati;
- f. obbligo di rendere anonimi i dati contenuti in elenchi, registri e/o banche di dati automatizzate;
- g. obbligo di conservare separatamente, rispetto agli altri, i dati riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale, con l'obbligo di renderli anonimi anche nel caso di utilizzo con strumenti non automatizzati;
- h. divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- i. divieto di trattamento di dati sensibili e giudiziari nell'ambito di test psicoattitudinali finalizzati alla definizione del profilo o della personalità dell'interessato.

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente dagli altri dati personali, mediante appositi accorgimenti quali esemplificativamente sottofascicoli in busta chiusa a doppi fascicoli.

Art. 11-sexies. Individuazione delle attività non riferibili a rilevanti finalità di interesse pubblico determinate espressamente dalla legge

1. Per favorire l'individuazione delle attività procedimentali e operative-gestionali svolte dai Servizi della Provincia non riconducibili a rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dalla legge, al fine di consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti, l'amministrazione provvede a:

- a) verificare la rilevanza delle attività, comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al regolare sviluppo dell'azione amministrativa;
- b) verificare quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dalla legislazione vigente;
- c) determinare la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività.

Art. 11-septies. Forme di pubblicizzazione.

1. I dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili possono essere pubblicizzati, se del caso, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, con adeguate comunicazioni interne agli uffici e servizi dell'Amministrazione ovvero anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

2. Le deliberazioni e le determinazioni pubblicate all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente, non devono contenere dati sensibili e, in particolare, dati relativi allo stato di salute. Tali atti possono contenere dati personali solo se la loro diffusione è prevista da norme di legge o di regolamento. I dati pubblicati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, potrà provvedersi rinviando ad altri atti o documenti, contenenti i dati personali o sensibili, puntualmente richiamati nelle determinazioni o deliberazioni cui afferiscono, ma non costituenti oggetto esplicito di pubblicazione.

4. Gli elementi riguardanti le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili sono comunque resi noti ai soggetti che conferiscono dati personali all'Ente per l'attivazione di un procedimento, nel momento in cui si ha la produzione/presentazione dell'istanza, con le modalità indicate dalla legge.

Art. 11-octies. Misure di sicurezza per il trattamento dei dati sensibili

1. I responsabili del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e del Documento Programmatico sulla Sicurezza, adottato dall'Ente, definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili. Al fine di coordinare e rendere omogenee le iniziative e le procedure adottate dai singoli responsabili del trattamento, deve essere convocata periodicamente la Conferenza dei dirigenti.

Parte Quarta

I diritti degli interessati

Art. 12 - Contenuto

1. All'interessato sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 del codice vigente e con le modalità organizzative specificate negli articoli successivi.

Art. 13 - Modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali

1. L'interessato, o suo incaricato ai sensi dell'art. 9 del codice, accede ai dati ed alle informazioni in possesso dell'ente mediante richiesta verbale o presentazione di istanza in carta semplice, indirizzata al responsabile del trattamento e redatta su modulistica disponibile all'ufficio relazioni con il pubblico o trasmessa con le modalità previste dall'art. 9 comma 1 della legislazione vigente.

2. Il responsabile del trattamento competente per il riscontro adempie di norma entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla protocollazione della domanda, comunicando all'interessato le informazioni richieste e specificando, ove non risulti confermata l'esistenza delle informazioni, il contributo spese da corrispondere alla Provincia ai sensi dell'art. 10 del codice vigente.

3. La consegna di documentazione in possesso dell'amministrazione contenente dati personali, oppure la rielaborazione complessiva delle informazioni che comporti un'attività di ricerca complessa superiore al termine del comma precedente, conviene il pagamento a carico del richiedente delle spese di riproduzione degli atti ai sensi del regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione di CP del 22/12/1997 n. 107. Nessun importo deve essere corrisposto dall'interessato per ottenere unicamente il soddisfacimento dei

propri diritti: aggiornamento dati, cancellazione, attestazione, opposizione al trattamento, elementi di valutazione di cui all'art. 8 comma 4 del codice vigente.

Parte Quinta

Disposizioni finali

Art. 14 - Sanzioni

1. L'eventuale inosservanza degli obblighi di legge e di regolamento consistente in omissione o ritardo per gli adempimenti articolo 12 e successivo, nonché mancato rispetto delle disposizioni della disciplina di legge e di regolamento vigente, se causa danno a terzi, implica il risarcimento ai sensi dell'art. 15 del codice e dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/00. A seconda della gravità del comportamento vengono attivate anche le procedure disciplinari previste dalla vigente contrattazione di comparto.

Art. 15 - Abrogazioni e conflitti tra normative

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il Capo V del regolamento sul procedimento amministrativo e per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 107 del 22/12/1997 nonché la deliberazione di G.P. n. 537/2000 relativa alla adozione delle misure di sicurezza provvisorie.

2. Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nella ipotesi di conflitto tra diritto di accesso e all'informazione e diritto alla riservatezza si richiamano integralmente gli artt. 59 e 60 ribadendo la necessità di verificare in ragione del singolo procedimento di accesso la necessità di estrapolare i dati personali dagli atti consegnati all'interessato o comunque renderne anonima l'identificazione del soggetto terzo.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento restano subordinate all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 16-bis – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento previste in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PRIVACY

Denominazione del trattamento	Fonte normativa	Rilevanti finalità di interesse pubblico	Tipi di dati trattati	Operazioni eseguibili
<p>Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate</p>	<p>Cod. Civ. (art.2094-2134); L. 20.05.1970, n.300; D.Lgs.30.03.2001,n.165; CCNL, CID e Acc. e ss.mm.ii.; L.12.03.1999, n.68; D.P.R. 29.10.2001,n.461; D.Lgs. 18.08.2000,n.267; D.P.R. 20.10.1998,n.428; D.Lgs. 26.03.2001,n.151; L. 05.02.1987, n.49; L. 05.02.1992, n.104; D.Lgs. 30.07.1999, n.286; L.14.02.2003, n. 30; L.11.05.2004, n. 126; L.24.12.1986, n. 958; L. 06.03.2001, n. 64; D.P.R.28.12.2000, n.445; D.P.R. 30.06.1965,n.1124; Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente</p>	<p>Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, D.Lgs. n.196/2003)</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; -stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso, dati sulla salute di familiari del dipendente; -dati sessuali soltanto in caso di rettificazione dell'attribuzione del sesso; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e),D.Lgs.n.196/03;</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; - altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; comunicazione a soggetti ed enti interagenti con la Provincia per il perseguimento dei fini istituzionali;</p>
<p>Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia – attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'ininvalidità</p>	<p>L. 24.05.1970, n. 336; L. 12.03.1999, n. 68; L. 05.02.1992, n. 104; D.P.R. 29.10.2001,n.461; D.Lgs. 19.09.1994,n. 626; L.08.08.1995, n. 335; D.P.R. 30.06.1965,n.1124; L.23.12.2000, n. 388;</p>	<p>Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti (art. 68, D.Lgs. n.196/2003)</p>	<p>-stato di salute: patologie attuali, pregresse e terapie in corso;</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessione e raffronto con altre banche di dati dell'Ente, con altro soggetti pubblici o provati;</p>

<p>derivante dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa</p>				<p>comunicazione a soggetti ed enti interagenti con la Provincia per il perseguimento di fini istituzionali;</p>
<p>Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni</p>	<p>D.Lgs. 18.08.2000,n.267; L. 08.03.1951, n.122; L.25.03.1993,n.81; L. 30.04.1999, n.120; L.05.07.1982, n.441; L.19.03.1990n.55 (art. 15); Statuto dell'Ente;</p>	<p>Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, esercizio del mandato degli organi rappresentativi e di affidamento di incarichi di rappresentanza in enti, aziende e istituzioni (art. 65, comma 1, lett. a), 2, lett. c) ed e)), nonché accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine a cariche direttive di persone giuridiche (art. 69 D.Lgs. n. 196/2003)</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; -stato di salute, patologie attuali, terapie in corso; -dati sessuali soltanto in caso di rettificazione dell'attribuzione del sesso; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03;</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione a soggetti ed enti interagenti con la Provincia per il perseguimento dei fini istituzionali; -diffusione: pubblicazione all'albo pretorio delle decisioni in materia di candidabilità (D.Lgs. n. 267/2000); anagrafe degli amministratori locali (D.Lgs. n. 267/2000);</p>
<p>Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi provinciali</p>	<p>D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;</p>	<p>Attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici (artt. 65, comma 1, lett. b) e 4, e 67, comma 1, lett. b),</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; -stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anamnesi familiari; -dati sessuali; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e),</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di</p>

		D.Lgs. n. 196/2003);	D.Lgs.n.196/03;	<p>dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>-comunicazione a soggetti ed enti interagenti con la Provincia per il perseguimento dei fini istituzionali, ad amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto dell'attività politica, di controllo e di sindacato ispettivo;</p> <p>-Diffusione: limitatamente ai dati indispensabili ad assicurare la pubblicità dei lavori dei consigli provinciali, delle commissioni e degli altri organi provinciali (D.Lgs. n. 267/2000)</p>
<p>Attività del difensore civico provinciale</p>	<p>L. 05.02.1992, n. 104; L. 15.05.1997, n. 127; D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Statuto provinciale;</p>	<p>Attività dei difensori civici locali (art. 73, comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 196/2003;</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; -stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anamnesi familiari; -dati sessuali; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03;</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione;</p> <p>-elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate;</p> <p>-altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>-comunicazione a pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio interessati o coinvolti</p>

<p>Attività riguardanti gli istituti di democrazia diretta</p>	<p>D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Statuto dell'Ente e Regolamenti.</p>	<p>Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e presentazione di petizioni, verifica della relativa regolarità (art. 65, comma 2, lett. b), e d), D.Lgs. n. 196/2003).</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, filosofiche, di altro genere;</p>	<p>nell'attività istruttoria (L. n.104/1992; L.n.127/1997; D.Lgs.n.267/2000); -trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni; -interconnessioni e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati;</p>
<p>Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale</p>	<p>D.Lgs.23.12.1997, n.469; L.12.03.1999, n. 68; D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 (art. 143); L.19.07.93, n.236; L.08.03.2000 n.53; D.Lgs.21.04.2000, n.181; D.Lgs. 25.07.1998,n.286; D.Lgs.10.09.2003,n.276; L.24.06.1997, n.196; D.P.R. 07.07.2000,n.442; L.02.08.1999, n.263; L.23.07.1991, n. 223; L.17.05.1999, n.144; D.Lgs.19.12.2002, n.297; D.Lgs. 15.04.2005, n. 76; D.Lgs. 15.04.2005, n. 77; Regolamento dell'organizzazione degli</p>	<p>Supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centro di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro (art. 73, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 196/2003) e attività relativa alla cura dell'integrazione sociale, nonché del collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge (art. 86, comma 1, lett. c), par. 2,</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03;</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione a pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, comuni della provincia per il coordinamento degli sportelli anagrafe del lavoro e degli sportelli decentrati (ai sensi del D.Lgs.</p>

<p>Gestione delle attività relative agli adempimenti nei confronti delle imprese (pubbliche e private)</p>	<p>uffici e dei servizi dell'Ente;</p>	<p>D.Lgs. n. 196/2003;</p>	<p>469/1997), nonché regione ed operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati nell'ambito della Borsa continua nazionale del lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003) limitatamente alle informazioni indispensabili all'instaurazione di un rapporto di lavoro;</p>
<p>Gestione delle attività relative agli adempimenti nei confronti delle imprese (pubbliche e private)</p>	<p>L. n. 608/96; D.Lgs. n. 469/97; L.R. n. 27/97; D.P.R. n. 442/00; L. n. 68/99;</p>	<p>Supporto all'inserimento lavorativo presso imprese sia di soggetti disabili che non in considerazione degli obblighi di legge e delle necessità aziendali</p>	<p>- stato di salute; patologie attuali e gregresse, terapie in corso; - dati di carattere giudiziario ex art. 4, co.1, lett. e), D.Lgs. n.196/03;</p> <p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione a pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, comuni della provincia per il coordinamento degli sportelli anagrafe del lavoro e degli sportelli decentrati (ai sensi del D.Lgs. 469/1997), nonché regione ed operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati nell'ambito della Borsa continua nazionale del lavoro (ai sensi del D.Lgs.</p>

<p>Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione</p>	<p>Codice penale; Codice Civile; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Leggi sulla giustizia amministrativa; L. n.688/1981; D.Lgs.18.08.2000,n.267; D.Lgs.30.03.2001, n.165; CCNL; Statuto dell'Ente; Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;</p>	<p>Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71, D.Lgs. n. 196/2003)</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; -stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso, dati sulla salute di familiari del dipendente; -dati sessuali; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03</p>	<p>n. 276/2003) limitatamente alle informazioni indispensabili all'instaurazione di un rapporto di lavoro; -trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione a amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, a pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati della tutela giuridica dell'ente, assicurazioni, Inail, Inpdap, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, Arpa, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o</p>
--	---	---	--	--

<p>Servizi per l'attività negoziale dell'Ente ed anagrafe delle prestazioni e degli incarichi</p>	<p>Statuto e Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; Codice civile; D.Lgs. 18.08.2000, n.267; L. n. 109/1994; D.P.R. n. 554/1999; D.Lgs. n.358/1992; D.P.R. n.573/1994; D.Lgs. n.157/1995; D.Lgs. n.402/1998; D.Lgs. n.65/2000; D.P.R. n.N.384/2000; D.P.R. n.101/2002; D.Lgs. n.165/2001; D.P.R. n. 131/1986; D.P.R. n. 252/1998;</p>	<p>Attività negoziale dell'Ente e relativi adempimenti fiscali;</p>	<p>- corso dati della salute di familiari del dipendente; - dati sessuali; - dati di carattere giudiziario ex art. 4, co.1, lett. e), D.Lgs. n.196/03;</p>	<p>indirettamente a terzi); -trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione a amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, a pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati.</p>
<p>Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli o famiglie in campo sociale, erogazioni e attività a sostegno di imprese nel settore dello sviluppo economico</p>	<p>L. 08.11.2000, n. 328; L. 06.03.1998, n. 40; L.28.08.1997, n. 285; D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; L.24.11.1981, n. 689; D.P.R. 07.04.2000, n. 118; L.05.02.1992, n. 104; D.Lgs. 15.11.1993, n. 507; Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;</p>	<p>Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni (art. 68, D.Lgs. n. 196/2003); applicazione delle disposizioni in materia di tributi (art. 66, D.Lgs. n. 196/2003);</p>	<p>-origine razziale ed etnica; -convinzioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; -stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso, dati sulla salute di familiari del dipendente; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione ad amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, a enti, imprese, associazioni convenzionate, cooperative sociali, organismi</p>

<p>Attività di erogazione di contributi e benefici in favore di associazioni ed enti non aventi scopo di lucro</p>	<p>L. n.328/00; L. n.285/97; D.Lgs. n.267/00; L.n. 104/92; D.Lgs. n.165/01; Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni</p>	<p>Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni (art. 68 D.Lgs. n.196/03); applicazioni in materia di tributi (art. 68 D.Lgs. n.196/03);</p>	<p>-origine razziale ed etnica; convizioni religiose, politiche, sindacali, di altro genere; - stato di salute, patologie attuali, pregresse, terapie in corso, dati sulla salute di familiari del dipendente; - dati di carattere giudiziario ex art. 4, co.1, lett. e), D.Lgs. n.196/03;</p>	<p>di volontariato e Asl (limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio) -diffusione: pubblicazione delle delibere ai sensi del D.P.R. n. 118/2000, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi dell'art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 196/2003 -trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati; -comunicazione a amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, a enti, imprese, associazioni convenzionate, cooperative sociali, organismi di volontariato e Asl (limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio); diffusione: pubblicazioni delle delibere ai sensi del D.P.R. n.118/2000, fermo restando il</p>
---	--	---	--	---

<p>Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti</p>	<p>Codice di procedura civile; L.24.11.1981, n. 689; D.Lgs.18.08.2000, n.267; D.Lgs. 05.02.1997,n.22; D.Lgs. 11.05.1999n.152; D.P.R.24.5.1988, n.203; L.26.10.1995, n. 447; L.23.03.2001, n. 93; L.11.02.1992, n.157; D.Lgs.31.3.1998, n.112; R.D.18.06.1931, n.773; L.07.03.1986, n.65; L.R. 27.05.2005, n.24; L.R. 10.08.1993, n.19; L.R. 30.07.1998, n.8; L.R. 13.01.2003, n.1; L.R. 30.08.1998, n.7; Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;</p>	<p>Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003);</p>	<p>-dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03;</p>	<p>divieto di diffondere i dati sulla salute. -trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni, avvocatura (in caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione); con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000; - comunicazione a ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per gli accertamenti previsti dalla normativa sull'inquinamento; interconnessioni e raffronto di dati con altre banche di dati dell'Ente, con altri soggetti pubblici o privati;</p>
<p>Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale;</p>	<p>D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, (artt. 11 – 12); D.P.R. 16.12.1992, n. 495; Regolamento provinciale</p>	<p>Attività di polizia amministrativa (art. 73, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 196/2003).</p>	<p>-stato di salute, patologie attuali; -dati di carattere giudiziario ex art.4,co.1,lett.e), D.Lgs.n.196/03;</p>	<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili:</p>

<p>Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi e gestione dei canoni correlati</p>	<p>D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; D.Lgs.31.03.1998,n.112 (art. 105); D.Lgs.19.11.1997,n.422 L.06.06.1974, n. 298 L.23.12.1997, n.454 L.08.08.1991,n.264; L.15.12.1992, n.21; D.P.R. 09.10.1997, n.431; L.09.01.1991, n.10; L.29.03.2001, n. 135; D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni (artt. 26, 27, 123);</p>	<p>Riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche o franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 68, comma 2, lett.</p>	<p>Personalì, sensibili -stato di salute, patologie attuali, pregresse, patologie in corso;</p>	<p>Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni; Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, avvocatura per la trattazione, giudiziale o stragiudiziale, del sinistro; con altri soggetti pubblici o privati, amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000; -comunicazione a società assicurative nei casi consentiti dalla legge; familiari delle persone coinvolte (nei casi consentiti dalla legge); eventuale legale esterno incaricato della trattazione giudiziale o stragiudiziale del sinistro;</p>
				<p>-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni; -interconnessioni e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati, amministrazioni</p>



<p>Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile</p>	<p>D.P.R. 16.12.1992, n.495 (art. 335); D.P.R. 16.12.1992, n.495 (artt. Da 1 a 67); D.Lgs. 22.12.2000, n.395; D.Lgs.14.03.1998, n.84 D.Lgs.08.08.1994,n.490; D.Lgs. n.507/1993; Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi; Regolamento delle concessioni</p>	<p>g), del D.Lgs. n. 196/2003;</p>	<p>certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000; - comunicazione al Dipartimento trasporti terrestri per accertare i requisiti professionali per le autofficine di revisione, nonché per consentire la vigilanza tecnica sulle autoscuole ex artt. 80 e 123, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992, e d.P.R. n. 495/1992 per consentire vigilanza tecnica e coordinamento delle funzioni; Autorità giudiziaria per eseguire i controlli sulle dichiarazioni sostitutive;</p>
	<p>D.Lgs. 31.03.1998, n. 112; L. 24.02.1992, n. 225; L.09.11.2001, n.401; D.P.R. 08.02.2001, n. 194; Regolamento provinciale</p>	<p>Attività demandate dalla legge per le finalità in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lett. h), D.Lgs. n. 196/2003;</p>	<p>- trattamenti ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni; -comunicazione ad associazioni di volontariato di protezione civile, ASL, comune, Prefettura, autorità di pubblica sicurezza per le attività di programmazione e di svolgimento dell'attività di protezione civile;</p>

Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione	D.Lgs. 31.03.1998, n. 112; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.P.R. 24.07.1977, n. 616;	Attività di promozione della cultura (art. 73, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.196/2003).	-convinzioni religiose, politiche, sindacali, filosofiche, di altro genere; -stato di salute: patologie attuali;	-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni; -interconnessioni e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati;
Organizzazione del servizio scolastico	D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;	Finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 95, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 196/2003)	-stato di salute: patologie attuali;	-trattamento ordinario: raccolta presso gli interessati e presso terzi, conservazione; -elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; -altre operazioni indispensabili: Interconnessioni e raffronti di dati con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente, uffici interni; -interconnessioni e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati;
Gestione trattamenti economici del personale, collaboratori, amministratori	L. 13 maggio 1988, n. 153; art. 3 R.D.L. 19/01/1989 n. 295; L. 300/70;	Gestione economica del rapporto di lavoro;	Personali, sensibili, giudiziari	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Predisposizione	Disciplina di settore;	Programmazione	Personali	Acquisizione e caricamento

documenti previsionali, PEG e rendiconto della gestione	D.Lgs. 18.08.2000, n.267;	economico finanziaria e attività di rendicontazione		dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Gestione pratiche IPT	Disciplina di settore	Gestione IPT	Personali	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Aggiornamento inventari; procedure per l'acquisizione e la dismissione dei beni mobili dell'Ente	Disciplina di settore	Gestione patrimonio dell'Ente	Personali	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Gestione e cura dei rapporti con il Tesoriere: ordinativi di incasso e di pagamento, gestione anagrafica fornitori	Disciplina di settore	Gestione tesoreria	Personali, Sensibili	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Monitoraggio e misurazione delle attività gestionali dell'ente	Disciplina di settore	Attività di controllo interno	Personali	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Gestione ordinaria, attività di supporto agli organi di	Disciplina di settore	Attività di gestione finanziaria degli organi istituzionali	Personali	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione,



<p>governo, adempimenti previsti da obblighi di legge</p>	<p>Gestione accesso ed autenticazione utenti in rete e manutenzione tecnica degli applicativi software residenti sui server farm, gestione tecnica operativa delle basi di dati residenti sul server della server farm. Gestione delle postazioni informatiche di lavoro dei dipendenti dell'ente connesse in rete</p>		<p>D. Lgs. 196/2003; Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e le Comunicazioni 17 febbraio 2005 recante: "Linee guida provvisorie per l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione"; D.P.C.M. 30.10.2003; Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 18.12.2003; Direttiva del 16.01.2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie "Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali"; DPCM 11.04.2002; DPR 28.07.1999 n. 318; Regolamento</p>		<p>Gestione della complessiva infrastruttura tecnologica ed informatica ed supporto di tutte le attività amministrative</p>		<p>Personali, Sensibili, Giudiziari in dipendenza dei dati trattati dalle singole applicazioni software gestite o residenti sui server gestiti</p>	<p>estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi</p>	<p>Gestione tecnica operativa delle basi di dati (test di corenza, salvataggi, ripristini) e manutenzione tecnica delle applicazioni software gestite dal sistema informativo e residenti sui server ubicati nella server farm dell'ente</p>
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--



<p>Gestione utenti della rete telematica delle istituzioni della Provincia di Campobasso</p>	<p>dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente</p>	<p>Gestione dei rapporti istituzionali tra enti locali del territorio</p>	<p>Personali</p>	<p>Gestione tecnica operativa della base di dati utilizzati e acquisizione, caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione</p>
<p>Gestione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi</p>	<p>D. Lgs. 267/2000</p>	<p>Gestione procedure appalto LL.PP. dell'Ente</p>	<p>Personali, sensibili, giudiziari</p>	<p>Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi</p>
<p>Gestione pratiche espropriative</p>	<p>- L. 109/1994 e ss.mm. - D.P.R. 554/99 - D.M. 34/00; - D.M. 145/00; - L. 166/02; - D.M. Attività Produttive n.123/04; - D.P.R. 115/04; - D.M. Infrastrutture e Trasporti 22/6/04; - L. 55/90</p>	<p>Gestione procedure espropriative dell'Ente</p>	<p>Personali, giudiziari</p>	<p>Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione e estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi</p>



Gestione pratiche Autotrasporti e Autoscuole	Disciplina di settore	Gestione pratiche autotrasporti e autoscuole	Personali, sensibili, giudiziari	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi
Gestione pratiche Autoparco e Segnaletica	Disciplina di settore Codice della strada	Gestione autoparco dell'ente e segnaletica	personali	Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, cancellazione e comunicazione a terzi

